

Dichiarazione dell'imposta di soggiorno entro il 30 giugno

*Entro il **30 giugno 2023** i gestori delle strutture ricettive (art. 4 comma 1-ter del DLgs. 23/2011) e, in caso di c.d. "locazioni brevi", i soggetti che nel 2022 hanno incassato il canone o il corrispettivo, ovvero sono intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi (art.4 comma 5-ter del DL 50/2017) devono presentare telematicamente la dichiarazione dell'**imposta di soggiorno**.*

Per la compilazione e la trasmissione della **dichiarazione** per l'imposta di soggiorno si possono utilizzare i canali telematici Entratel/Fisconline o, in alternativa, il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale.

Qualora si utilizzi il servizio messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il soggetto interessato dovrà, innanzitutto, **autenticarsi** previo inserimento delle credenziali ricevute e successivamente potrà compilare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno. A tal fine si deve selezionare il link "Servizi", scegliere, tra le varie opzioni proposte, il servizio "Dichiarazioni" e selezionare, tra le opzioni proposte, il link c.d. "dichiarazione telematica per l'imposta di soggiorno".

È possibile accedere al servizio anche utilizzando la ricerca per parole chiave. In tal caso, dopo aver selezionato il link "Servizi" è sufficiente, ad esempio, inserire le parole "imposta di soggiorno".

È una **dichiarazione "cumulativa"**, termine che "si riferisce ai dati che devono essere dichiarati nell'anno di riferimento", in quanto per ogni annualità deve essere presentato un modello di dichiarazione (in tal senso FAQ Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 settembre 2022).

Inoltre, è una dichiarazione che può essere "**multipla**", nel caso in cui si rendano necessari più invii, non essendo possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello. In tal caso, nel primo modello inviato sarà necessario indicare nel campo relativo alla tipologia di dichiarazione l'opzione "Dichiarazione nuova" oppure "Dichiarazione sostitutiva", a seconda del caso specifico; dal secondo invio, invece, sarà necessario scegliere l'opzione "Dichiarazione multipla".



Il 2022 è il **primo anno** in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno, in quanto per le precedenti annualità, 2020 e 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (FAQ pubblicate il 19 settembre 2022) aveva chiarito che "i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell'imposta o del contributo di soggiorno".

Si consideri, inoltre, che il Ministero dell'Economia e delle finanze, con la risoluzione 9 febbraio 2023 n. 1/DF ha chiarito che i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno, che adempiono a tale obbligo, sono **esonerati da ulteriori adempimenti** con analoghe finalità dichiarative, poiché non esiste una norma che riconosca ai Comuni la facoltà di predisporre modelli diversi da quello approvato con il DM 29 aprile 2022. Peraltro, l'introduzione da parte degli enti locali di ulteriori obblighi comunicativi aventi le medesime finalità, determinerebbe la violazione dell'art. 6 della L. 212/2000 secondo cui "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente".

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile è prevista l'irrogazione della **sanzione amministrativa** pecuniaria commisurata dal 100% al 200% dell'importo dovuto. Inoltre, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% delle somme in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (art. 13 del DLgs. 471/97).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI